



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/017962/13500.A(8)
Data: 11/12/2015 Classifica: 13500.A(8)



Ministero dell'Interno MOD. 115/C UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
11 DIC 2015
NR. ACCETTAZIONE <i>LSD</i>

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Mancata partecipazione del componente del Comando Provinciale VV.F di Bari alla riunione della C.C.V.L.P.S. riguardante parere esame progetto dello stadio comunale. Quesito.

A CITTA' DI MONOPOLI (BA)
(Rif. 0029628/2015 del 15.6.2015)
pec: suap.monopoli@pec.comune.monopoli.ba.it

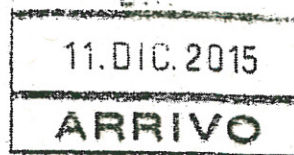
ALLA PREFETTURA U.T.G. DI

e.p.c.:

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Direzione Centrale per la Prevenzione
pec: dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

BARI

ROMA



Con la nota sopradistinta è stato chiesto il parere di questo Dipartimento in ordine alla posizione assunta dal Comando provinciale VV.FF. di Bari che, in sede di esame del progetto di adeguamento di uno stadio, ha inteso sostituire con una nota scritta preventiva la materiale partecipazione del proprio componente ai lavori della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la sottoscrizione finale del relativo parere.

Viene richiesto, altresì, di conoscere se la citata Commissione, in sede di riunione per esaminare un progetto, possa considerarsi legittimamente operante anche in assenza di uno o più componenti.

Al riguardo si rappresenta, come rilevato da codesto Comune, che la composizione della Commissione di vigilanza è fissata dagli artt. 141-bis (quella comunale) e 142 (quella provinciale) del Regolamento di esecuzione del TULPS, i quali stabiliscono, sia per l'una che per l'altra, che "il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti".

Tale previsione comporta che dette commissioni costituiscano collegi perfetti, legittimati cioè ad operare solo con la presenza fisica di tutti i loro componenti, sul presupposto che la volontà del collegio, in virtù della particolare competenza tecnica che esso deve esprimere, non può che scaturire dal contestuale confronto degli apporti professionali di tutti i suoi membri.

In tal senso vi è un'ampia giurisprudenza amministrativa (v., ad es., Consiglio di Stato, sez. IV, 28.07.1971, n. 748; TAR Puglia, Bari, sez. 1, 07.02.1994, n. 184; TAR Lazio, Latina, 13.04.1994, n. 373), che ha ribadito la necessità della presenza di tutti i componenti ai fini della legittimità della seduta della Commissione. La sentenza del TAR del Lazio del 13.04.1994, n. 373, ha chiarito che anche la presenza dell'esperto in acustica, quando aggregato, è essenziale ai fini della legittimità della seduta della Commissione e delle deliberazioni da essa adottate.

Am/

L.-

Prefettura Bari - Area II - Raccordo Enti Locali, consul. elettorali - Prot. Ingresso N.0048954 del 16/12/2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Né possono trascurarsi i profili di responsabilità colposa che potrebbero emergere nel caso in cui non siano disposte le misure e le cautele idonee ad impedire la verifica dell'evento rischioso (v. per tutte Cassazione penale n. 14664 del 9.11.1990) anche per l'eventuale violazione della norma relativa alla modalità di formazione della volontà dell'organismo.

Ciò premesso i citati articoli del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., nello stabilire la composizione della Commissione, ammettono la possibilità di sostituire il componente titolare, in caso di impedimento temporaneo, con uno o più supplenti, individuati nel provvedimento di nomina.

La legge non prevede, invece, ad avviso di questo Ufficio, la diversa possibilità di procedere alla sostituzione del titolare o degli eventuali supplenti con ulteriori soggetti, da questi volta a volta delegati, in quanto renderebbe sostanzialmente superfluo il provvedimento di nomina dei componenti dell'organismo, che ha validità triennale.

E' evidente, in particolare, il rilievo dell'apporto del rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, componente istituzionale, cui compete, oltre al parere cui è tenuto quale componente del Collegio, anche il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa